



del 31 dicembre 2020



Fruizione di permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in una giornata festiva e recupero riposo

In data 14 gennaio 2014, con una nota il cui contenuto è stato pubblicato sul nr. 3 del 18 gennaio 2014 di questo notiziario (visionabile nell'apposita sezione del nostro sito web all'indirizzo www.siulp.it), la Segreteria Nazionale del SIULP chiedeva chiarimenti in merito ai permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992, fruiti in una giornata festiva (domenica o altra giornata festiva infrasettimanale) nella quale la programmazione settimanale dell'ufficio di riferimento avesse previsto la prestazione lavorativa per il dipendente interessato.

Nella citata nota, partendo dalla premessa che la fruizione della giornata di permesso, fosse da equipararsi alla presenza in servizio, si chiedeva fosse riconosciuto il diritto al recupero del riposo festivo o infrasettimanale non fruito. A supporto, si rammentava che anche l'art 5 n.1 dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012, sottoscritto il 24 aprile 2013 tra il Sottosegretario al Ministero dell'interno e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, aveva stabilito che il compenso relativo alla produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare e che il medesimo articolo, al n.2, recita "ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio le assenze per effetto dell'applicazione della legge n.104/92."

Dopo circa un anno e mezzo, Il Dipartimento della PS, con la nota 555/RS/01/12/002687 del 24 giugno 2016, rappresentava il contrario avviso della Direzione Centrale per le Risorse umane che, tuttavia, non sembrava fornire una risposta esaustiva rispetto ai termini della problematica evidenziata.

Per questa ragione, il 14 settembre 2016, la Segreteria Nazionale inviava una nuova nota all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento, evidenziando la circostanza che l'Amministrazione Penitenziaria, con riferimento agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, aveva affermato chiaramente il diritto al recupero riposo maturato nella giornata festiva in cui il dipendente avesse usufruito di un permesso ex legge 104/92. Pertanto, non condividendo le ragioni di una così palese disparità di trattamento rispetto a dipendenti dello stesso comparto e soggetti alla medesima disciplina contrattuale, il SIULP chiedeva un'urgente iniziativa finalizzata a ristabilire condizioni di pari trattamento, eliminando una tanto evidente, quanto insopportabile discriminazione tra amministrazioni appartenenti al medesimo Comparto.

La sollecitazione, tuttavia, non aveva esito, e, il 15 novembre 2018, la Segreteria Nazionale del SIULP diffidava il Dipartimento a fornire una risposta che si prospettava necessaria, per assicurare un omogeneo trattamento in tutte le amministrazioni interessate, in relazione al riconoscimento del recupero del giorno di riposo settimanale o della

festività infrasettimanale nel caso del dipendente che, programmato di servizio in un giorno festivo, richiedesse, ottenesse e fruisse di un giorno di permesso ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92.

La questione giungeva a definizione lo scorso ottobre, (dopo circa sei anni) con la circolare 555/RS/0000397 del 29 ottobre 2020, di cui riportiamo integralmente il testo:

“Premesso che la richiesta di chiarimenti del SIULP era connessa all'orientamento espresso dall'Amministrazione della Polizia Penitenziaria, con nota del 15 aprile 2008, secondo cui la “... la fruizione di un permesso previsto dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992, in una giornata festiva non assorbe il riposo spettante ed eventualmente programmato in tale giornata. Ne consegue che al dipendente compete il recupero del riposo maturato nella giornata festiva in cui ha usufruito di un permesso ex legge 104/92”. Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento della Funzione Pubblica, interessato in proposito, ha ritenuto condivisibile la posizione assunta da questa Amministrazione con nota prot. 2687de1 24 giugno 2016, con la quale sono state estese a codesta O.S. le valutazioni espresse dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane. Nella predetta nota è stato, peraltro, richiamato preliminarmente il principio generale secondo cui “l'unico presupposto che dà titolo a recuperare le giornate di riposo o le festività è quello di aver prestato effettivo servizio (ad eccezione del personale turnista nell'ipotesi in cui il giorno di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale)”.

La Funzione Pubblica ha rappresentato inoltre che, a fronte di un orario di lavoro articolato su turni stabiliti, deve ritenersi conforme a principi di buona amministrazione e di funzionalità che i giorni di permesso siano programmati e fruiti nelle giornate in cui sia previsto il regolare turno di servizio. Tale soluzione trova conforto nella contrattazione collettiva, che pone l'accento sul ruolo della programmazione periodica dei permessi in questione da parte dei dipendenti, al fine di evitare ricadute negative sulla continuità e sull'efficienza del servizio.

In particolare, nell'art. 10 - riguardante l'orario di lavoro - del DPR n. 39 del 2018, recante il recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio normativo ed economico 2016-2018, è stabilito che: “Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi...”, inoltre, nel medesimo articolo 10 è previsto che: “al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive”. Non sembra, quindi, farsi alcun riferimento alla possibilità di fruizione del permesso ex art. 33 della legge n. 104 del 1992 in una giornata festiva o destinata al riposo settimanale, con conseguente recupero del riposo non goduto.

Il citato Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato, infine, che nel Contratto per il quadriennio 2002-2005, recepito con DPR. n. 164 del 2002 ed ulteriormente nel DPR n. 170 del 2007, con riferimento all'articolazione dell'orario di servizio per personale non dirigente delle Forze di polizia, sono comunque previste, in generale, ulteriori tutele nei confronti della famiglia ed, in particolare, per l'assistenza ai familiari disabili, tra cui: l'esonero, a richiesta degli interessati, dalla sovrapposizione completa dei turni tra coniugi appartenenti alla stessa amministrazione con figli fino a sei anni di età, l'esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del figlio”.

Nuovi concorsi per Sostituto Commissario, per Vice Ispettore, interni e esterno, e per Vice Sovrintendente Tecnico

Grazie all'incessante opera de SIULP, come anticipato e richiesto con le note inviate al Capo della Polizia, stanno per essere banditi i seguenti concorsi:

- Concorso interno a 1000 posti per Sostituto Commissario;
- Concorso interno a circa 2662 posti per Vice Ispettore solo per titoli, che racchiude i posti relativi alle annualità 2019 e 2020;
- Concorso interno a 1142 posti per V. Ispettori ruolo ordinario per titoli ed esami, che racchiude i posti delle annualità 2019 e 2020;
- Concorso interno a 300 posti per Vice Sov.te Tecnico.
- Concorso pubblico a 1000 posti per Vice Ispettore che dovrebbe essere pubblicato sulla G.U. Del 29 dicembre 2020



RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA

**Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale.
Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali**

Assegnazione temporanea del dipendente

Si arricchisce la giurisprudenza in materia di assegnazione temporanea del dipendente ai sensi dell'art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, norma che disciplina appunto l'assegnazione dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, stabilendo che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

La Sezione Prima Quater del Tar Lazio si è espressa sul tema, con la recente sentenza n. 12110/2020 pubblicata in data 18.11.2020 ribadendo il principio che l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

Il ricorrente, è un agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Roma, che impugna la nota con la quale il Direttore centrale per le risorse umane respinge la sua motivata istanza ex art. 42 bis. Il dipendente chiarisce di svolgere solo mansioni esecutive e di non avere specifiche qualifiche professionali, per cui l'ufficio non potrebbe avere ripercussioni negative derivanti dall'assegnazione dell'interessato presso altra sede.

Tra i motivi del rigetto, il parere negativo del questore di Roma, il quale fa presente che sussiste la necessità di disporre del maggior numero di risorse umane, onde garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in capitale e provincia, attesa pure l'allerta terrorismo ad altri livelli in città.

Sul fronte, invece, della sede di auspicata destinazione del dipendente, a dire dell'amministrazione, l'ufficio richiesto presenterebbe esigenze di minore complessità, pur avendo carenze organiche.

L'amministrazione richiama, poi, la giurisprudenza negativa del Consiglio di Stato, che ritiene non applicabile l'istituto ai dipendenti delle forze dell'ordine, poichè si tratterebbe di personale assoggettato a disciplina speciale.

IL TAR del Lazio respinge le eccezioni dell'Amministrazione e accoglie la domanda del dipendente.

Il Collegio spiega che l'appartenenza alle forze di polizia non può escludere in automatico l'applicazione della norma posta a tutela della paternità e maternità, ma richiede una valutazione caso a caso, per verificare le condizioni per un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. Mentre, sulla questione delle esigenze eccezionali che possono eventualmente giustificare il diniego, i magistrati affermano che l'amministrazione deve opporre una reale difficoltà derivante dallo spostamento dell'interessato e non segnalare quei disagi che normalmente sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto, che così aumenta di una unità la copertura di organico.

Si tratta di una decisione importante proprio nella misura in cui sembra porre un argine all'uso del principio della cosiddetta specificità per denegare diritti da tempo riconosciuti a tutti i lavoratori.

Tutti i bonus previsti per il 2021 a favore dei cittadini e delle famiglie italiane più bisognose

Con l'anno nuovo, assisteremo all'approvazione e l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2021, di una serie di nuovi benefici e bonus, in favore di tutti quei cittadini italiani e quei nuclei familiari che sono stati duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica del Coronavirus, in particolare in seguito alle diverse misure restrittive che sono state definite dai vari Dpcm volti a ridurre il rischio di contagio.

Si tratta di una serie di bonus come bonus Irpef, assegno unico per le famiglie con figli, bonus mamma, bonus asilo nido, come anche il nuovo bonus sociale in bolletta.

Di seguito i dettagli in merito ai nuovi bonus che saranno introdotti o confermati in previsione dell'anno prossimo, ovvero a partire dal 1° gennaio 2021, e chi potrà accedere ad ognuno di questi benefici.

Bonus Irpef in busta paga

Il bonus Irpef è stato introdotto per la prima volta in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n.3 del 5 febbraio 2020, successivamente convertito con modificazioni nella legge n.21 del 2 aprile 2020. E' stato approvato già a partire dal 1° luglio 2020, ed è prevista la proroga anche per l'anno 2021. Permetterà ai lavoratori dipendenti italiani di ottenere 100 euro in più in busta paga.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio bonus dal valore di 100 euro che sarà attribuito all'interno della busta paga dei lavoratori con contratto di lavoro dipendente, derivante dal cosiddetto taglio del cuneo fiscale.

Dunque, a partire dal mese di gennaio dell'anno prossimo, il 2021, i beneficiari del Bonus Irpef avranno diritto ad un sostegno in busta paga dal valore complessivo di 1.200 euro nell'arco dell'intero anno.

Come già precisato su queste stesse pagine, non tutti i lavoratori italiani possono ottenere il bonus Irpef di 100 euro che deriva dal taglio del cuneo fiscale. Infatti secondo quanto stabilito dalla legge n.21 del 2 aprile 2020, avranno diritto al bonus Irpef in busta paga i lavoratori dipendenti o in alternativa quei lavoratori italiani che risultano avere un reddito che può essere assimilato al lavoro dipendente.

A tal proposito, rientrano in questa categoria anche quei compensi che sono stati percepiti da lavoratori soci di cooperative; quelle indennità a carico di terzi per lavori svolti in relazione a questa qualità; le cosiddette remunerazioni dei sacerdoti; quei compensi ottenuti in seguito ai lavori socialmente utili che risultano essere conformi alle specifiche disposizioni normative; quelle prestazioni pensionistiche (espresse all'interno del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124); quei redditi che derivano da rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, anche detti co.co.co.; infine, rientrano anche quelle somme che vengono corrisposte a titolo di premio, sussidi, borse di studio per fini di addestramenti professionali o di studio.

Al contrario, secondo quanto stabilito dalla legge, non potranno ottenere il bonus Irpef in busta paga i pensionati o gli incipienti.

Per quanto riguarda i requisiti, la legge definisce che il bonus di 100 euro potrà essere ottenuto da quei lavoratori che hanno un reddito complessivo compreso tra i 8.145 euro e i 28.000 euro.

Tuttavia, è possibile che con la nuova Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti nuovi beneficiari ed estesa dunque la platea degli aventi diritto al bonus Irpef.

Bonus sociale in bolletta per luce e gas

Questo bonus non è altro che un vero e proprio sconto sulla bolletta relativa ai versamenti destinati ai consumi di luce, gas e acqua.

Potranno accedere al nuovo bonus sociale in bolletta quelle famiglie italiane che risultano avere un reddito ISEE parecchio basso, quelle caratterizzate da un numero elevato di componenti all'interno di un unico nucleo familiare e quei nuclei in cui un componente ha delle gravi patologie e disagi fisici, che lo rendono non autonomo.

A tal proposito, occorre specificare che per quanto riguarda il requisito relativo al valore ISEE, per poter accedere al bonus sociale in bolletta, le famiglie italiane non potranno avere un ISEE superiore agli 8.265 euro.

Nei casi di nuclei familiari composti da quattro o più figli a carico, il valore ISEE non dovrà invece superare la soglia limite di 20.000 euro.

Inoltre potranno accedere al bonus sociale in bolletta per i pagamenti di luce, gas e acqua delle famiglie italiane che godono del reddito di cittadinanza (o della pensione di cittadinanza).

Bonus asilo nido

Il bonus INPS Asilo nido non rappresenta affatto una novità per l'anno 2021. Infatti, questo sostegno economico a supporto della genitorialità e delle famiglie con bambini piccoli, è stato introdotto già a partire dall'anno 2016.

Il bonus ha un valore massimo di 3.000 euro, e varia in base al valore ISEE della famiglia. L'obiettivo è quello di sostenere le famiglie italiane nelle rette destinate ai servizi di asilo nido, sia pubblici che privati e per le forme di assistenza domiciliare.

Bonus bebè

Un altro sostegno economico utilissimo e amato dalle famiglie italiane è il bonus bebè, confermato non solo per l'anno prossimo, il 2021, ma anche per quello successivo, il 2022.

A tal proposito, occorre specificare che il bonus bebè potrà essere ottenuto da parte di quei nuclei familiari in cui il bambino è nato o è adottato (o anche preso in affidamento), in un periodo che è compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre dello stesso anno.

Anche in questo caso, come per il bonus asilo nido, l'importo del bonus bebè varia a seconda del reddito ISEE che caratterizza il nucleo familiare richiedente.

L'importo massimo del beneficio è comunque stabilito a 160 euro mensili per quelle famiglie il cui ISEE risulta inferiore ai 7.000 euro, con la possibilità di un ulteriore incremento del bonus pari al 20 per cento nel caso di nascite di figli successivi al primo durante l'arco del 2021.

Assegno unico per i figli

Una novità che sarà introdotta solo a partire dal mese di luglio dell'anno prossimo, il 2021, è rappresentato dal nuovissimo Assegno unico per i figli.

L'assegno unico ha infatti l'obiettivo di unire tutti i sostegni e bonus a favore delle famiglie italiane e semplificare le richieste e il riconoscimento dei benefici.

Questo bonus sarà riconosciuto a tutte quelle famiglie che risultano avere uno o più figli, a partire dal settimo mese della gravidanza della madre fino al ventunesimo anno di età dei figli.

Per quanto riguarda gli importi, bisogna aspettare l'entrata in vigore definitiva della Legge di Bilancio 2021. Tuttavia, si pensa che l'importo dovrebbe essere compreso tra i valori di 50 euro e 250 euro mensili per ciascun figlio a carico del nucleo familiare. Sarà inoltre riconosciuta una maggiorazione per l'Assegno unico nei casi di più di un figlio a carico o nei casi in cui vi è la presenza di un figlio con disabilità gravi.

Bonus mamma

Per le mamme, un bonus importantissimo è rappresentato dal bonus una tantum dal valore di 800 euro, che prende il nome di Bonus Mamma. Tale beneficio spetta a tutte le mamme a partire dal settimo mese di gravidanza o a anche alle mamme che hanno preso la decisione di adottare un bambino minore o di prenderlo in affidamento, sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

Concorso per la copertura di 614 posti da Vice Ispettore indetto il 31.12.2018 – Accoglimento di ricorsi avverso la graduatoria dei vincitori pubblicata il 16.10.2020. Richiesta di rideterminazione in autotutela

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 24 dicembre al Prefetto Franco GABRIELLI, Sig. Capo della Polizia:

"Illustrissimo Signor Capo della Polizia,

nel corso del lungo e produttivo incontro dello scorso 9 settembre, abbiamo avuto modo di esporLe alcune tra le molteplici problematiche sulle quali avevamo registrato criticità. Ricorderà che una parte significativa delle nostre doglianze riguardava le perplessità sull'attività delle Commissioni concorsuali, fondate in primo luogo sugli eccessivi tempi intercorrenti tra l'avvio delle procedure e la pubblicazione delle graduatorie.

C'era stato invero modo di discutere anche di quelli che a nostro avviso erano i perfetibili margini di comprensibilità sui criteri seguiti nell'elaborazione delle graduatorie. Un convincimento maturato dalla disamina delle segnalazioni restituite dalle nostre realtà territoriali, che ci hanno consentito di stimare in centinaia il numero delle istanze di revisione in autotutela dei punteggi attribuiti rimaste del tutto inesitate.

Ad alimentare la nostra preoccupazione, come Le avevamo spiegato, aveva contribuito non tanto il dato quantitativo, ma l'aver preso diretta visione del contenuto di un significativo campione tra le menzionate istanze che, in effetti, apparivano decisamente meritevoli di essere apprezzate.

La nota con la quale, a pochi giorni di distanza, la Direzione Centrale per le Risorse umane aveva fornito alcuni spunti di chiarimento alle nostre plurime sollecitazioni ha in effetti dedicato una specifica trattazione all'ambito concorsuale.

Quanto alle doglianze sulla difformità nelle registrazioni matricolari a livello periferico, era stata data assicurazione circa lo stato avanzato di elaborazione di una piattaforma digitale per l'informatizzazione della scheda matricolare del personale, che nell'intendimento del progetto avrebbe dovuto azzerare i denunciati disallineamenti.

Quanto invece all'attività delle Commissioni concorsuali abbiamo rilevato l'esposizione di una serie di indicatori statistici, senza che tuttavia venisse affrontato il controverso tema dell'opacità nella definizione delle graduatorie per il quale avevamo invocato un deciso intervento per risolvere le criticità che si stavano registrando.

Dobbiamo purtroppo constatare la assoluta assenza di sintomi di una inversione di rotta. Possiamo anzi oggi affermare, con il conforto della giurisprudenza, che le nostre intuizioni hanno trovato autorevolissime conferme. La qual cosa non ci rasserena affatto. Facciamo riferimento all'evoluzione del contenzioso relativo al concorso interno per la copertura da 614 posti da Vice Ispettore riservati ai Sovrintendenti della Polizia di Stato, la cui graduatoria è stata pubblicata lo scorso 16 ottobre.

È bene precisare che questa era in realtà la correzione di una precedente graduatoria, che era stata oggetto di innumerevoli richieste di revisione, alcune azionate anche davanti alla competente giurisdizione.

L'accesso agli atti richiesto dagli interessati, che per inciso non è stato reso affatto agevole, ha rivelato come, incomprensibilmente, per alcuni cicli del 26° Corso Sovrintendenti, non sia stato tenuto conto della esatta decorrenza giuridica, inizialmente fissata al 1° ottobre 2017 e, accertato l'errore nel testo del D. L.vo 95/2017, era poi stata rideterminata con il D. L.vo 126/2018 al 1° gennaio 2017.

Benché dal tenore della norma del correttivo da ultimo citato fosse incontrovertito che la nuova decorrenza valeva ad ogni effetto giuridico, e nonostante la legge fosse entrata in vigore entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sono stati vani i ripetuti tentativi di segnalare l'evidenza del grossolano errore della Commissione, che ha tenuto ferma la decorrenza nella nomina al 1° ottobre 2017. Un taglio netto di dieci mesi di anzianità che ha provocato l'esclusione di numerosi concorrenti.

L'illegittimità di tale opzione è stata accertata nei giorni scorsi da eloquenti interventi del Tar di Roma, che ha severamente censurato il grossolano errore commesso. Il fatto è che, come detto, quell'errore era stato rappresentato, e in più circostanze, nelle more della ripubblicazione della graduatoria, in plurime occasioni, da chi sottoscrive la presente.

Dobbiamo allora prendere atto di come si sia scelto di ignorare scientemente l'inaudita evidenza della dissonante opzione interpretativa adottata. Una consapevolezza che si rinviene anche dalla lettura del verbale della Commissione, che afferma di aver valutato i "soli titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile di presentazione di ammissione al concorso (31.1.2019), espressamente ... annotati alla medesima data nello stato matricolare". Onere quest'ultimo, è necessario sottolinearlo che ricade in testa non al singolo collega ma alla stessa Amministrazione di cui la Commissione è parte ed espressione.

Apprendiamo insomma che per i componenti di quella Commissione le valutazioni amministrative o le omissioni dell'Amministrazione possono essere considerate prevalenti rispetto al tenore della legge. Ma non è tutto. Perché infatti tale decisione sottende la pretesa che la carriera di un dipendente sia condizionata dalla tempestività con la quale l'ente matricolare ha cura di aggiornare il suo fascicolo, a nulla valendo la richiesta di riesame che l'interessato propone.

Ci consta che, in ossequio all'ordine perentorio impartito dal Tar di Roma, i ricorrenti che hanno visto riconosciute le loro ragioni sono stati immediatamente avviati al corso. Ma noi ci preoccupiamo, oltre alla generalità di quanti hanno subito analoghe ingiustizie nelle varie procedure concorsuali, di tutti gli altri che si trovano nelle medesime condizioni di quanti sono stati riammessi in forza della pronuncia giurisdizionale. Per i quali riteniamo necessario ed ineludibile che l'Amministrazione, senza indugio, si attivi in via di autotutela per rimediare alla voragine provocata alla sua credibilità avviando al corso anche tutti gli altri interessati dalle medesime iniquità testé tratteggiate.

In tal senso depono l'esperienza che la S.V. ha già individuato con la costituzione della cosiddetta "Commissione Piantedosi" allorquando Lei intese fare piena chiarezza sulla legittimità della commissione concorsuale circa il grave che si era registrato.

Sentiamo il dovere di rappresentarLe questa situazione poiché riteniamo che l'Amministrazione possa ancora recuperare il grave debito di credibilità che ha maturato nei confronti di questi colleghi per la decisione attuata dalla commissione concorsuale. E ciò senza indurli a dover percorrere il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per il quale i termini di perenzione non sono ancora sopraggiunti.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'attenzione con cui quotidianamente segue le questioni che attengono alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, la preghiamo di intervenire sulla problematica evidenziata restando in attesa di un cortese cenno di riscontro cogliendo l'occasione per inviarLe cordiali saluti e sentimenti di rinnovata stima oltre che gli auguri per le imminenti festività natalizie."

Scrutinio per merito comparativo per la copertura di 1211 posti per Vice Sovrintendente

Con circolare n. 555/RS/0001574 del 28 dicembre 2020, visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, il Dipartimento della P.S. ha comunicato che, si è appreso che in merito alla procedura di acquisizione delle domande per la copertura di 1211 posti per vice sovrintendente, pari al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre 2018, la cui scadenza per la domanda di partecipazione è fissata al prossimo 30 dicembre, le istanze pervenute sinora risultano in numero inferiore rispetto ai posti disponibili.

Per tale ragione l'Amministrazione si determinerà a rivisitare, in aumento, il limite delle 5000 posizioni già previste quale limite massimo utile ai fini dello scrutinio stesso (circa 2500). Contestualmente, dovrebbero essere anche sanate le posizioni in graduatoria dei colleghi che concorreranno per i 12 posti riservati ai bilinguisti in possesso del patentino "C".

Bozza circolare su rilevazione e certificazione dato associativo sindacale al 31.12.2020. Osservazioni

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 16 dicembre all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

“Siamo con la presente a riscontrare la richiesta di formulare osservazioni alla bozza di circolare sulla rilevazione e certificazione del dato associativo delle OO. SS. della Polizia di Stato.

Registriamo purtroppo come la proposta stesura, pur rappresentando un ventaglio di procedure per rilevare le revoche e per renderle di nuove effettive in caso di ripensamento dell'interessato, difetti di imprescindibili precisazioni circa la corretta imputazione delle deleghe conferite dagli iscritti, e si presti pertanto, ove confermata in sede di pubblicazione del testo definitivo, a collidere insanabilmente con gli istituti normativi che disciplinano la materia.

L'art. 35 del D.P.R. 164/2002 prevede infatti che (comma 1) “Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali” e che (comma 2) “Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno”.

Il tenore della testé richiamata disposizione, ed in particolare del secondo comma della stessa, non sembra poter offrire margini di interpretazione, né può essere eluso attraverso applicazioni non coerenti, rectius illegittime, quali quelle a cui si darebbe luogo se non si provvedesse ad una indefettibile integrazione del testo della circolare.

Deve a nostro avviso, in altri termini, essere chiarito, alla stregua della lapidaria ed incontrovertibile cornice normativa surrichiamata, come ai fini della consistenza associativa vadano conteggiate le sole deleghe accreditate sul codice meccanografico unico della federazione sindacale.

Sia peraltro consentito osservare come la bozza avversata per un verso non faccia riferimento alla prima parte della norma in questione, ma preveda poi che, quanto alla procedura di ratifica della certificazione, “Per le federazioni provvederanno alla sottoscrizione i rappresentanti di Federazione ai sensi dell'art. 35 DPR 164/2002 a livello provinciale”. Se, in altri termini, come non v'è ragione di dubitare, l'art. 35 del DPR 164/2002 è il fondamentale presidio di riferimento che regola – tra l'altro - l'attività di certificazione della rappresentatività, e se, come correttamente viene indicato anche nella bozza, a tale stregua la certificazione a livello provinciale deve essere asseverata dal rappresentante della federazione, non si vede come sia possibile optare per una applicazione parziale dei precetti portati dall' istituto che siamo a commentare.

Discutiamo allora di una impostazione che, ove non emendata, accrediterebbe importanti ambiti di rappresentatività sebbene le rispettive deleghe non siano state fatte confluire, come pretende la legge, al codice meccanografico unico di federazione. Si realizzerebbe in questo modo una gravissima distorsione della reale certificazione associativa, che avrebbe, a tacere di altri non meno significativi nocuenti collaterali, ricadute notevoli sulla ripartizione delle risorse sindacali.

Inutile sottolineare come il precipitato di questa falsata rappresentatività, oltre ai danni patrimoniali che deriverebbero a detrimento delle organizzazioni sindacali che agiscono nel rispetto della disciplina normativa, si presti ad essere inquadrato anche nella prospettiva dell'attività antisindacale, con ogni conseguenza che da ciò discende.

Pertanto, impregiudicata ogni azione per il ristoro di tutti i danni patiti e patienti che dovessero derivare da una mancata integrazione della circolare in senso conforme al dettato legislativo, e quindi di una falsata rilevazione della rappresentatività delle singole sigle sindacali, auspichiamo un allineamento che scongiuri l'avvio di un altrimenti inevitabile contenzioso destinato a riverberarsi sul piano delle future relazioni sindacali.

Certi di aver chiarito le ragioni che inducono a richiedere la modifica della bozza di circolare di cui trattasi, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.”

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 53/2020 del 31 Dicembre 2020

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123